

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1970

(31<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

« Norme a favore dei centralinisti ciechi »  
(704) (D'iniziativa dei senatori Dal Canton  
Maria Pia ed altri):

PRESIDENTE Pag. 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368  
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores . . . . . 363, 367  
BISANTIS . . . . . 362  
BONATTI . . . . . 363, 367, 368  
COPPO . . . . . 362, 364  
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il  
lavoro e la previdenza sociale 360, 361, 363, 364  
RICCI . . . . . 360, 361, 367  
ROBBA . . . . . 363  
VALSECCHI . . . . . 362, 363  
VARALDO, relatore 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro »  
(736) (D'iniziativa dei senatori Brusasca  
ed altri):

PRESIDENTE . . . . . 368, 369, 370  
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores . . . . . 368  
BONATTI . . . . . 370  
DI PRISCO . . . . . 369  
POZZAR . . . . . 368, 369  
RICCI . . . . . 369, 370  
VALSECCHI, relatore . . . . . 369, 370

#### Discussione e rinvio:

« Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi » (1026-B) (D'iniziativa dei senatori Fieraccini ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 356, 358, 359, 360  
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il  
lavoro e la previdenza sociale . . . . . 359  
POZZAR, relatore . . . . . 356, 359  
VARALDO . . . . . 358, 359

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, De Vito, Di Prisco, Magno, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

RICCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« **Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi** » (1206-B), di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Perrino, Ferroni, Pinto, Dindo, Gatto Simone, Menchinelli, Chiariello, Orlandi, Fermariello, Caroli, Arena, Vignola, Veronesi, Pennacchio, Albanese, De Matteis, Bermani, Bardi, Celi-donio, Cipellini, Castellaccio, Minnocci, Cavazzali, Catellani, Gatti Caporaso Elena, Arnone, Albertini, Arcudi e De Leoni: « Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P O Z Z A R , *relatore*. Onorevoli colleghi, signor Presidente, tutti ricordano il tormentato *iter* di questo disegno di legge nel mese di maggio di quest'anno; tormentato *iter* perchè ci trovammo di fronte ad un disegno di legge molto ampio, basato su previsioni finanziarie piuttosto azzardate. Fu costituita in seno alla Commissione una Sottocommissione che lavorò intensamente, nello spazio di una settimana, per cercare di riportare alla ragionevolezza economica il disegno di legge stesso; la Sottocommissione pervenne a conclusioni che in seduta deliberante la Commissione approvò in un testo di legge che riduceva notevolmente la portata dei provvedimenti proposti pur conservandone la sostanza. Il disegno di legge da noi approvato fu trasmesso alla Camera dei deputati che ha avuto molto più tempo per esaminarlo in profondità, nel senso che non vi è stato presso l'altro ramo del Parlamento l'assillo di dover concludere in fretta come eravamo stati costretti a fare noi nel maggio precedente. Devo anche aggiungere, per maggiore chiarezza, che mentre il Go-

verno al Senato aveva solo minacciato la remissione in Aula del disegno di legge, senza però giungere a richiederla, alla Camera dei deputati si oppose invece, in un primo tempo, all'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante alla Commissione; solo all'ultimo momento, dopo che la Commissione competente accettò alcune modifiche, consentì alla stessa di discutere e approvare in sede deliberante il disegno di legge, che oggi pertanto torna al nostro esame modificato.

Devo dire che è stata fatta salva la sostanza dei provvedimenti che noi avevamo approvato; sono state arretrate, tuttavia, alcune modifiche in meglio e alcune in peggio rispetto al nostro testo originario. Parlerò subito della modifica in peggio, rispetto alla nostra impostazione, apportata all'articolo 4. Il nostro vecchio articolo 4 prevedeva la concessione di un assegno permanente di cura o sostentamento di lire 240 mila annue, cumulabile con qualsiasi altra pensione o trattamento sostitutivo, e questo assegno permanente di cura (come dice la parola « permanente ») veniva ad essere erogato vitalizio durante, quando fossero state riscontrate nel malato determinate condizioni di invalidità; questa norma comportava un notevole onere nel bilancio dell'INPS; ricorderete le varie discussioni, l'indagine della Sottocommissione in proposito e le varie cifre che pervenivano, sia da parte del Ministero che dalla Direzione generale dell'INPS, con calcoli che fluttuavano notevolmente, ma in misura crescente, anno per anno. La Camera dei deputati ha mantenuto l'assegno di 240 mila lire annue; ha elevato anche l'assegno per i familiari, che noi avevamo fissato in 120 mila lire, a 240 mila lire, equiparando così i familiari e gli assicurati, ma lo ha reso non permanente. Essa ha stabilito che questo assegno di cura o sostentamento, per gli assicurati e gli stessi familiari, venga concesso di norma per due anni quando ricorrano particolari condizioni indicate con precisione dall'articolo, con possibilità di proroga per altri due anni, dopo i quali però (cioè dopo quattro anni) l'assegno di cura o di sostentamento viene a cessare dacchè a questo punto l'ammalato di tu-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)31<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

bercolosi invalido dovrebbe ottenere la pensione da parte dell'INPS secondo i canali normali. Questa è la modifica più importante apportata dalla Camera dei deputati ed è un passo indietro rispetto a quanto noi avevamo stabilito.

Però alcuni miglioramenti sono stati apportati in altri punti: all'articolo 2 avevamo previsto che agli assicurati colpiti da forma tubercolare, successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in luogo di cura per tubercolosi, spettasse per la durata di 12 mesi un'indennità post sanatoriale di 2.000 lire giornaliere, maggiorata da un importo pari a quello degli assegni familiari. La Camera dei deputati ha raddoppiato la durata di questo assegno portandola a 24 mesi.

Un'altra modifica riguarda l'articolo 5 là dove si parla dei sussidi particolari per i non abbienti assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari. Avevamo previsto durante il ricovero un assegno di lire 650 giornaliere più la maggiorazione di lire 180 per ciascun figlio, fratello o sorella, o equiparato a carico, 150 per il coniuge e 90 per ciascun genitore o equiparato a carico. La distinzione tra genitori, coniugi, figli, eccetera, costituiva una casistica piuttosto sottile. La Camera ha modificato positivamente la norma portando l'assegno da 650 a 700 lire e portando a lire 200 l'indennità accessoria per tutti i familiari senza fare distinzioni. Inoltre, ai medesimi cittadini non abbienti noi avevamo pensato di far corrispondere per la gratifica natalizia una somma di lire 12 mila che, invece, la Camera ha portato a 15 mila; anche questa, debbo dire, è una modifica di carattere positivo.

Vi sono poi alcuni articoli aggiuntivi che reintroducono norme già contenute nel testo dei proponenti e che noi, in Sottocommissione, avevamo eliminato. Così l'articolo 8 per il quale i nuclei familiari di coloro che siano stati ricoverati in un luogo di cura per tubercolosi hanno diritto all'attribuzione di due punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato e della GESCAL; e l'articolo 9, dove si parla della conservazione del posto per gli ammalati di tubercolosi: « Le

amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione ».

Vi è, poi, un articolo 10 dal contenuto un po' anomalo; infatti è stata colta l'occasione per inserire nel testo del disegno di legge una norma che stabilisce l'obbligo della vaccinazione contro la tubercolosi per determinati soggetti, di cui viene fatto un elenco particolareggiato. Mi pare che questa norma possa essere accettata anche se è, ripeto, un po' anomala rispetto al resto del provvedimento.

Vi sono poi novità in relazione al finanziamento: una novità è all'articolo 9, diventato 11, nel quale avevamo previsto un onere di 3 miliardi e 800 milioni derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, che faceva riferimento ai vari sussidi in favore dei cittadini assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari; con le modifiche l'onere viene elevato a lire 8 miliardi e si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo (senza più prevedere i 2 miliardi e 300 milioni per l'anno finanziario 1970).

La seconda novità riguarda la cancellazione dell'articolo 8 del nostro testo. Avevamo fatto dei calcoli circa la capienza dei mezzi finanziari dell'INPS per far fronte a tutti gli impegni che andavamo accollando all'Istituto con la presente legge; non volendo aumentare subito i contributi per la tubercolosi, come era nei nostri voti primitivi, avevamo inserito un articolo 8 con il quale si autorizzava il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro a provvedere eventualmente, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, all'aumento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Ricorderanno i colleghi che quest'articolo 8 fu inserito in quanto i preventivi finanziari che avevamo compilato, nello

studio di questo provvedimento, non erano precisi al centesimo e quindi ritenevamo che il Ministero del lavoro, dopo un anno di esperienza, sarebbe stato in grado di valutare se fosse necessario o meno procedere all'aumento dei contributi. L'articolo è stato soppresso in quanto il Ministro del lavoro ha dichiarato in Commissione alla Camera dei deputati, più volte, di non voler procedere all'aumento di contributi neppure per quanto riguarda la tubercolosi.

È lecito allora domandarsi: come farà fronte l'INPS ai maggiori oneri che derivano dall'entrata in vigore della presente legge, essendo stato soppresso l'articolo 8? La risposta non viene dal disegno di legge ma dagli ampi riferimenti nella discussione fatta alla Camera dei deputati. In primo luogo si è ritenuto di individuare una possibilità di copertura normale nell'aumento del gettito contributivo dell'INPS conseguente all'aumento del monte salari. In secondo luogo si è fatto riferimento ad una modifica, apporata in Senato, al « decretone », modifica che è stata inserita anche nel « decretone *bis* ». Avevamo stabilito all'articolo 31 del « decretone » di abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 1971, la disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera *b*), punto 1), della legge 29 maggio 1967, n. 369.

La disposizione abrogata è la seguente: « Per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti, si provvede con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in agricoltura, corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta dall'INPS alla Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti ».

In sostanza, una parte dei contributi che arrivano all'INPS sotto il titolo delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi, passava, in virtù della legge del 1967, alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti. Con la modifica apporata dal Senato e recepita dal provvedimento fiscale *bis* viene annullato questo passaggio alla Cassa predetta e l'INPS vede aumentare i propri mezzi finanziari dalla data di entrata in vigore del provvedimento fiscale *bis*.

Ritengo di avere sufficientemente illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione. Concludo, proponendo di approvare tali modifiche in quanto il provvedimento ha conservato la sua impostazione e rappresenta un deciso passo in avanti rispetto al trattamento in atto corrisposto ai tubercolotici ed ex tubercolotici. Esso infine corrisponde alle sentite esigenze più volte espresse dalle categorie interessate ed interviene in maniera efficace in un settore di malattia che comporta conseguenze sociali notevoli, dando al nostro Paese in questo settore una legislazione veramente moderna.

V A R A L D O . Vorrei conoscere se è pervenuto il parere della 11<sup>a</sup> Commissione.

P R E S I D E N T E . A tutt'oggi ci è pervenuto soltanto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione. Il parere della 11<sup>a</sup> è però anche esso importante per quanto si prevede all'articolo 10; per attenderlo dovremo tuttavia rinviare la discussione.

V A R A L D O . Ritengo assolutamente necessario attendere il parere della 11<sup>a</sup> Commissione, in quanto l'articolo 10 del disegno di legge in esame prevede la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, che costituisca un'importante innovazione di natura sanitaria.

Sempre a proposito dell'articolo 10, osservo che nel secondo comma, alla lettera *c*), è detto che la vaccinazione obbligatoria è istituita per: « i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare »; e successivamente, nell'ultimo comma, è previsto che « ... saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi ». Qui non viene specificato, però, di quale autorità sarà la competenza per definire le « zone depresse ad alta morbosità tubercolare ». Ritengo che debba, invece, essere indicata l'autorità competente a tale definizione, che investe l'accertamento delle condizioni economiche e sanitarie insieme.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)31<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

Desidererei infine sapere dal relatore i motivi della notevole differenza tra l'onere di 3 miliardi e 800 milioni previsto nell'articolo 9 del testo approvato dal Senato e l'onere di 8 miliardi previsto nell'articolo 11 del testo venuto dalla Camera dei deputati.

P O Z Z A R , *relatore*. Rispondo ai quesiti del collega Varaldo. Per quanto riguarda l'articolo 10, ritengo che nel testo del disegno di legge non possano essere fissate in maniera precisa le zone depresse di cui si tratta.

V A R A L D O . Veramente io ritengo che dovrebbe essere indicata nel disegno di legge l'autorità che deve stabilire quali sono le zone depresse.

P O Z Z A R , *relatore*. Nell'articolo 10, al secondo comma, è detto: « Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione ». Infine, nell'ultimo comma dello stesso articolo è previsto: « Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi ».

Ritengo, pertanto, che fra le modalità di cui è detto nell'ultimo comma sarà anche la indicazione delle zone depresse e della percentuale di malati di tubercolosi che rende applicabili ad una zona depressa le norme sulla vaccinazione obbligatoria.

Per quanto concerne l'onere finanziario del disegno di legge, vorrei ricordare a me stesso e a tutti i colleghi quanto è stata tormentata l'indagine sui costi derivanti da questo provvedimento, con un susseguirsi a girandola di cifre, per cui non si è riusciti a fissare dati precisi e definitivi. La nostra Commissione ha fatto una valutazione di tali oneri evidentemente con un certo ottimismo. Dal resoconto del dibattito svoltosi alla Camera risulta che i dati sono stati acquisiti attraverso accertamenti condotti con più tempo a disposizione, il che ha consentito di eseguire un calcolo sulla base dei soggetti non assicurati all'INPS ed assistiti dai consorzi antitubercolari. Questi ultimi

dati, quindi, corrispondono più esattamente alla realtà delle cose.

Circa l'opportunità di attendere il parere della 11<sup>a</sup> Commissione, non ancora pervenuti, mi rimetto al Presidente.

V A R A L D O . Ritengo che il parere della Commissione igiene e sanità sia indispensabile. D'altra parte, dato che il provvedimento entrerà in vigore soltanto il 1° gennaio 1971, abbiamo tutto il tempo necessario per attendere che il parere ci pervenga.

P R E S I D E N T E . Il Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione ha fatto presente che quella Commissione non sarà in grado di fornirci il richiesto parere neanche entro la giornata di domani. Mi sembra che dobbiamo accogliere tuttavia la richiesta di rinvio fatta dal senatore Varaldo, tenendo conto non solo che il disegno di legge entrerà comunque in vigore soltanto il 1° gennaio 1971 (e possiamo perciò procedere alla sua approvazione nella prossima settimana senza che ciò significhi un ritardo per gli interessati), ma anche che si tratta di una disposizione, quella dell'articolo 10, che, se fosse stata concepita come un disegno di legge a sè stante, avrebbe comportato la competenza di merito della 11<sup>a</sup> Commissione.

Mi premurerò perciò di sollecitare la Commissione igiene e sanità in proposito; dopo di che, appena il parere ci sarà pervenuto, avendo oggi esaurito l'esame delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati, nella prossima settimana potremo procedere celermente all'approvazione degli articoli.

V A R A L D O . Il parere della Commissione sanità si rende anche necessario in quanto nel disegno di legge non è precisato se la vaccinazione debba farsi con vaccino vivo o morto.

P R E S I D E N T E . Credo che ciò sia stato fatto di proposito, per lasciare in merito ampia discrezionalità al Ministero della sanità.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole alle modifiche

introdotte dall'altro ramo del Parlamento e si rimette alla Commissione per quanto concerne il rinvio della discussione per attendere il parere della 11<sup>a</sup> Commissione, facendo però presente l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, in quanto, anche se è vero che esso entrerà in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 1971, occorre un certo margine di tempo perchè gli uffici possano emanare le disposizioni di carattere amministrativo per la sua applicazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, vorrei fare rilevare che la Camera dei deputati ha ritenuto di dover rendere temporaneo l'assegno di lire 240.000, perchè, se l'assegno stesso fosse stato concesso permanentemente, non si sarebbe trattato più di un assegno di cura, ma di una prestazione assicurativa.

In merito poi alla soppressione dell'articolo 8, essa è stata determinata dalla constatazione che non dovrebbe essere più necessario l'aumento del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dato che con quanto disposto nel decreto-legge per il rilancio dell'economia non continuerà la piccola emorragia del fondo dell'INPS verso la Mutua dei coltivatori diretti. Ciò dovrebbe pienamente tranquillizzarci dal punto di vista finanziario.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, per attendere il parere della 11<sup>a</sup> Commissione.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Norme a favore dei centralinisti ciechi »  
(704) d'iniziativa dei senatori Dal Canton  
Maria Pia ed altri.**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Valsecchi Pasquale, Salari, Corrias Efsio, Berthet e Deriu: « Norme a favore dei centralinisti ciechi ».

Ricordo alla Commissione che la discussione del disegno di legge fu sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione su due emendamenti presentati dal relatore, senatore Varaldo.

**V A R A L D O , relatore.** La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole in merito a due articoli aggiuntivi (il 5-bis e il 5-ter) da me proposti, i quali provvedono alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione del provvedimento. Pertanto possiamo procedere nella discussione del disegno di legge.

Vorrei innanzitutto illustrare i singoli articoli e gli emendamenti che ad essi proporrò.

Anzitutto, a mio avviso, occorrerebbe dare un ordine diverso agli articoli, seguendo un criterio logico: l'articolo 5 dovrebbe diventare articolo 1, in quanto è quello che si riferisce all'iscrizione all'albo professionale. Poi dovrebbero seguire gli altri articoli nell'attuale ordine.

Al citato articolo 5 non ho emendamenti da proporre. Tra l'altro, in quest'articolo viene stabilita una distinzione tra i centralinisti provenienti dalle scuole professionali e quelli che hanno frequentato i corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Pozzar, in sede di discussione generale, aveva avanzato delle riserve in merito a questa distinzione.

**V A R A L D O , relatore.** Secondo il mio parere, questa distinzione risponde invece a criteri di giustizia, perchè non si possono equiparare i due tipi di corsi.

**D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo si dichiara dello stesso parere del relatore.

**R I C C I .** Non so se i corsi professionali istituiti dal Ministero hanno la stessa dura-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)31<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

ta delle scuole. Se così non fosse occorrerebbe fare una distinzione.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io sono del parere che l'articolo va bene così come è redatto.

P R E S I D E N T E . Allora l'unica modifica rimane quella di spostare, nell'ordine, l'articolo 5 come articolo primo del disegno di legge.

V A R A L D O , *relatore*. Continuando nell'illustrazione degli emendamenti vorrei proporre un nuovo testo dell'articolo 1 che diventerebbe articolo 2, testo che però non è sostanzialmente molto diverso da quello attuale:

« I dipendenti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende statali o da privati datori di lavoro che durante il loro rapporto di lavoro contraggano la cecità e che a seguito della sopravvenuta minorazione siano stati adibiti alla funzione di centralista, possono chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'iscrizione all'Albo nazionale professionale dei centralisti telefonici ciechi. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata da un certificato rilasciato dal datore di lavoro attestante che il rapporto stesso è stato posto in essere da almeno tre anni. Il predetto certificato deve essere convalidato dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

L'iscrizione all'Albo nazionale avviene previa dichiarazione attestante la cecità o il possesso di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, rilasciata da un medico oculista ».

P R E S I D E N T E . Io sarei però favorevole a lasciare il testo del disegno di legge così come è. A mio parere è opportuno limitarci all'esame di quegli emendamenti che lei, senatore Varaldo, ha già fatto pervenire alla Presidenza e che sono stati sottoposti alla Commissione finanze e tesoro per il parere.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio presente che il Governo chiederebbe un rinvio nel caso di presentazione di nuovi emendamenti sui quali deve poter riflettere.

R I C C I . Mi è sembrato, comunque, di capire che con l'emendamento si proporrebbe che i dipendenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, eccetera, divenuti ciechi o minorati della vista siano, in dipendenza di questa infermità, adibiti al servizio telefonico e iscritti d'ufficio all'Albo nazionale professionale dei centralisti telefonici ciechi. Ora mi appare strano che l'Amministrazione possa utilizzare un dipendente diventato cieco come centralista telefonico senza che costui abbia fatto il corso di specializzazione: se è inabile deve usufruire del trattamento di quiescenza che spetta agli inabili, farà poi il corso per centralista cieco e si iscriverà all'Albo seguendo la trafila normale alla pari degli altri.

V A R A L D O , *relatore*. Le finalità del disegno di legge si traducono proprio in questo articolo, come ho già spiegato nella mia relazione. Se presso pubbliche amministrazioni o aziende statali o anche privati datori di lavoro sono stati utilizzati come centralisti telefonici, per periodi di almeno tre anni, dipendenti divenuti ciechi, si vuole che costoro possano essere iscritti all'Albo professionale, naturalmente a copertura dei posti che la legge stabilisce per i centralisti ciechi. Cioè non si vede la necessità di far fare il corso a persone che già da tre anni svolgono quel certo lavoro. Rileggo la dizione da me proposta: « I dipendenti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende statali o da privati datori di lavoro contraggano la cecità e che a seguito della sopravvenuta minorazione... ».

P R E S I D E N T E . Mi pare che il testo del disegno di legge, considerato nel suo complesso, sia preciso: l'articolo 1 prevede una sanatoria per i centralisti telefonici ciechi occupati alla data di entrata in vigore della legge; mentre l'articolo 5 stabilisce le modalità da applicare successiva-

mente in favore dei minorati della vista, per la loro iscrizione all'Albo professionale dei centralisti ciechi.

**C O P P O .** Vi sono due ipotesi da considerare: una è quella dei ciechi disoccupati che, dopo avere seguito un corso professionale, si iscrivono all'Albo dei centralinisti telefonici ciechi; l'altra è quella cui si riferisce il collega Varaldo e cioè di coloro i quali, entrati nell'amministrazione a seguito di normale concorso, diventano successivamente ciechi, ma già hanno prestato almeno tre anni di servizio come telefonisti. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione dovrebbe continuare ad utilizzarli in questa particolare mansione e il senatore Varaldo, col suo emendamento, propone di regolare in forma permanente tale situazione.

**B I S A N T I S .** Gli interessati di cui al secondo caso dovrebbero conseguire a mio parere la specializzazione di centralisti telefonici ciechi.

**V A L S E C C H I .** I dipendenti che diventano ciechi dopo tre anni di mansioni prestate in qualità di centralisti telefonici hanno conseguito una pratica professionale anche se non hanno seguito il corso: essi vengono a trovarsi in una condizione più favorevole di capacità in tale servizio, per cui mi pare che l'emendamento del collega Varaldo debba essere accolto.

Comprendo però le perplessità espresse dal rappresentante del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Rilevo un aspetto che non è stato ancora sottolineato in questa discussione: il relatore Varaldo ha fatto l'ipotesi che durante il rapporto di lavoro un dipendente divenga cieco e che per volontà dell'amministrazione venga utilizzato come centralinista telefonico. Questo è un fatto dipendente da una decisione discrezionale dell'amministrazione, ma anche dal volere dell'interessato. Si potrebbe però verificare che il dipendente, che svolge mansioni diverse e che sia divenuto cieco in costanza del rapporto di lavoro, non voglia essere utilizzato in qualità di centralinista cieco. Con

l'emendamento proposto si darebbe la possibilità all'amministrazione di utilizzare il dipendente in parola come centralinista cieco anche contro la sua volontà perchè di fatto, per come vanno le cose, si toglierebbe all'interessato la facoltà di una soluzione per lui eventualmente più conveniente, quella di una diversa sistemazione se non proprio di essere dimesso dal servizio con diritto alla pensione. Si correrebbe il rischio di creare una situazione assurda, cioè di ciechi telefonisti che non possono trovare un posto di lavoro in contrapposto ad altri ciechi che hanno un rapporto di lavoro e non vengono licenziati pur avendo diritto al trattamento pensionistico.

**B I S A N T I S .** A questo proposito debbo ricordare che allo stato attuale si è reso difficile l'accesso alle carriere, perchè i posti disponibili sono quasi tutti occupati dagli invalidi.

**V A L S E C C H I .** Tale questione preoccupa anche sul piano sociale: nel caso di un dipendente che durante il rapporto di lavoro subisca una mutilazione, talune aziende, che hanno una sensibilità sociale, provvedono a trovargli una nuova sistemazione nella stessa azienda. Io allora chiedo perchè dovremmo fare un'eccezione a questa regola, che oltretutto, purtroppo, non viene molto spesso osservata. Le organizzazioni sindacali esigono che il lavoratore vittima di una mutilazione sul posto di lavoro venga utilizzato nella medesima azienda, adibendolo ad un altro lavoro. Perchè, ripeto, si dovrebbe fare un'eccezione nel caso del lavoratore che diventa cieco? Non è vero che questi porti via un posto ad un altro cieco: egli è già occupato.

Dovremmo quindi scegliere: o per motivi di urgenza approviamo il disegno di legge nel testo in cui è stato sottoposto al nostro esame; oppure vi introduciamo la modifica proposta dal collega Varaldo.

**V A R A L D O , relatore.** Una modifica alla legislazione vigente c'è già nel testo del disegno di legge, e riguarda la sanatoria a favore dei centralinisti telefonici ciechi oc-



cupati alla data di entrata in vigore della legge proposta.

Invece, il mio emendamento intendeva provvedere per il futuro, a favore dei dipendenti utilizzati come centralinisti da almeno tre anni e diventati successivamente ciechi.

**DE MARZI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In quest'ultimo caso, però, per tre anni il posto di centralinista cieco non viene occupato, non essendo disponibile.

**VARALDO**, *relatore*. Ma il posto è occupato da tre anni dal centralinista diventato poi cieco. L'azienda non è obbligata ad assegnare i posti di centralinista telefonico solo ai centralinisti ciechi.

Comunque, di fronte alle difficoltà segnalate dal rappresentante del Governo, accetto il testo dell'articolo 1 del disegno di legge, nel senso di considerarlo, a modifica della vigente legislazione, come una sanatoria per il passato. Sono quindi disposto a ritirare il mio emendamento.

**VALSECCHI**. Vorrei sentire il parere del sottosegretario De Marzi sull'accettazione del principio in base al quale il lavoratore che s'infortuna durante il rapporto di lavoro deve venire utilizzato nella stessa azienda.

**DE MARZI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Confermo che, dal punto di vista generale, tale principio è accettato dal Ministero. In pratica so invece, per esperienza personale, quanto sia difficile vedere realizzato tale principio.

Io so, per esempio, che a Padova, eccezion fatta per l'ospedale, non si è riusciti a farne assumere neanche uno. Questa è la realtà. Il Governo ha serie perplessità in merito a questo emendamento, perchè il disegno di legge ha non soltanto lo scopo di sanare il passato, ma si apre sull'avvenire.

**VALSECCHI**. La norma avrebbe dovuto essere inserita nella legge di mia iniziativa, concernente il collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. È indubbio che essa risponde ad un criterio di giustizia.

**ABBIATI GRECO CASOTTI**. È in quella legge, infatti, che bisognava intervenire, così come in tutte quelle simili.

**PRESIDENTE**. I termini di questo problema sono ora chiari alla Commissione. Se il relatore insisterà nell'emendamento, quando passeremo alla votazione degli articoli la Commissione avrà tutti gli elementi necessari per assumere una decisione.

**BONATTI**. Condivido le perplessità dei colleghi sull'emendamento.

**VARALDO**, *relatore*. Date le perplessità suscitate, anche nel Governo, ritiro l'emendamento.

All'attuale articolo 2 propongo di aggiungere, dopo la parola « uguale », l'altra: « quantitativamente ». Infatti, nella sua attuale stesura l'articolo 2 non potrebbe evidentemente essere accettato, in quanto, essendo il centralino funzionante per tutto il tempo, è impensabile che il centralinista effettui l'orario del personale impiegatizio. Con la modifica che propongo, invece, il centralinista, pur non superando quantitativamente l'orario degli altri impiegati, sarà tenuto a prestare servizio nelle ore di funzionamento del centralino.

**PRESIDENTE**. A mio parere l'articolo 2 andrebbe soppresso.

**ROBBA**. Tutti i centralini sono organizzati in modo tale che gli addetti a questo particolare servizio effettuano dei turni. Non mi sembra opportuno intervenire legislativamente in merito.

**DE MARZI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo il testo dell'articolo 2, il centralinista cieco non dovrebbe effettuare il servizio

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)31<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

notturno e neppure nelle ore del giorno in cui i dipendenti della carriera esecutiva non lavorano. Comunque la parola « quantitativamente » mi sembra pleonastica.

Il Governo è d'accordo sulla proposta di sopprimere l'intero articolo 2.

C O P P O . Sappiamo che molto spesso l'orario dei centralinisti è più lungo di quello degli altri dipendenti inquadrati nella carriera esecutiva. Inoltre l'impiegato che diventa cieco e viene trasferito tra i centralinisti non solo dovrebbe cambiare *status*, ma anche orario.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'articolo non si riferisce soltanto al passato, ma ha valore per il futuro.

Il Governo, ripeto, è d'accordo sulla soppressione dell'articolo.

V A R A L D O , *relatore*. Non mi oppongo a questa proposta di soppressione.

All'articolo 3 non vi sono emendamenti.

All'articolo 4 propongo di sostituire alle parole « non inferiore » le altre « non superiore ». Infatti, in base alla dizione « non inferiore » sarebbe stato impossibile determinare la copertura necessaria, per la quale si è dovuto appunto tener conto dell'ammontare dell'indennità concessa agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con le parole « non superiore » si correrebbe il rischio che la misura dell'indennità sia addirittura inferiore.

P R E S I D E N T E . Diciamo allora: « pari ».

V A R A L D O , *relatore*. Concordo con le osservazioni prospettate. L'emendamento da me proposto deve intendersi pertanto modificato in questo senso: sostituire alle parole « non inferiore » l'altra « pari ».

Dell'articolo 5 ho già parlato, proponendo che esso diventi nella stesura definitiva articolo 1.

Propongo infine due articoli aggiuntivi, il 5-*bis* e il 5-*ter*. Do lettura del primo:

« Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Al maggior onere a carico dello Stato per l'anno finanziario 1971, derivante dalla presente legge e valutato in lire 30 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto al bilancio dello Stato ed ai bilanci delle aziende autonome le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

In merito a questo articolo aggiuntivo la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, suggerendo però di sostituire, alla settima riga, le parole « per l'anno 1971 » con le altre: « per l'anno 1970 », perchè per combinazione il capitolo 3523 del 1970 ha nella sua dizione le parole « dei ciechi » e questo è motivo valido per inserire la copertura per il 1971 sul capitolo del 1970. Io sono favorevole a questa modifica.

Vi è infine un articolo 5-*ter* del seguente tenore, che non richiede illustrazione: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Accenno soltanto per dovere che proprio ieri mi sono stati suggeriti altri emendamenti da presentare al testo del disegno di legge, sui quali, però, non concordo. Tra di essi ve ne è uno che tende a modificare l'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, per portare il limite di età per l'assunzione dei centralinisti ciechi a 55 anni; non ritengo, però, che detta modifica sia necessaria.

P R E S I D E N T E . Infatti. I centralinisti telefonici ciechi usufruiscono già dell'assunzione fino a 55 anni come invalidi civili.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)31<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

V A R A L D O , *relatore*. Non ho altro da aggiungere; ho concluso l'illustrazione degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, nel testo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 321, e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime.

Detti operatori vengono iscritti d'ufficio all'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, numero 594

A questo articolo in sede di coordinamento sono da apportare alcune modifiche meramente formali, quali l'uso della dizione « minorati della vista » anzichè « privi della vista » ed altre.

V A R A L D O , *relatore*. Come ho già avuto occasione di dire nel corso della mia precedente illustrazione, era mia intenzione presentare un testo sostitutivo dell'intero articolo; in seguito però alle osservazioni sollevate al riguardo dal Presidente, dal Sottosegretario e da alcuni colleghi, non insisto nella proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

I centralinisti telefonici ciechi assunti presso le pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e aziende di Stato e inquadrati nella carriera esecutiva del personale o in altra equipollente, come previsto dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, ovvero nell'ipotesi considerata dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, debbono osservare un orario di servizio uguale a quello cui sono tenuti gli altri dipendenti inquadrati nella carriera esecutiva o equipollente.

Ricordo alla Commissione che ho proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo.  
(È approvato).

Art. 3.

I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, fruiscono della progressione giuridica e del trattamento economico previsto dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera.

I centralinisti telefonici ciechi, assunti in base alle leggi sul collocamento obbligatorio dai privati datori di lavoro, sono inquadrati a tutti gli effetti economici e normativi nella categoria impiegatizia inferiore delle rispettive aziende, uffici o stabilimenti, salvo il trattamento economico e giuridico migliore del quale essi fruiscono.

(È approvato).

Art. 4.

A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul collocamento obbligatorio sarà corrisposta una

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

31ª SEDUTA (25 novembre 1970)

indennità di mansione non inferiore a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Propongo un emendamento tendente a sosostituire alle parole: « indennità di mansione non inferiore », le altre: « indennità di mansione pari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

#### Art. 5.

Per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ciechi di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, debbono sottoporsi alla prova tecnico-pratica con esito positivo i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto dalle scuole statali o autorizzate per ciechi, saranno iscritti all'Albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione di apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;

c) un certificato rilasciato da un medico oculista dal quale risulti che il richiedente sia totalmente minorato della vista o che comunque disponga di un residuo vi-

sivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.

Il primo comma, per una migliore formulazione letterale, va letto come segue:

« Ai fini della iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, i minorati della vista abilitati alla posizione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594 ».

Metto ai voti l'articolo 5 con la modifica formale inserita al 1° comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con la modifica formale testè approvata.

(È approvato).

In sede di coordinamento, rimane inteso che l'articolo 5 sarà collocato come articolo 1 e quest'ultimo come articolo 5.

Il relatore propone di inserire un articolo 5-bis di cui do lettura con la modifica proposta dal Presidente della 5ª Commissione accolta dallo stesso relatore:

#### Art. 5-bis.

Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Al maggior onere a carico dello Stato per l'anno finanziario 1971, derivante dalla presente legge e valutato in lire 30 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto al bilancio dello Stato ed ai bilanci delle aziende autonome le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

31ª SEDUTA (25 novembre 1970)

B O N A T T I . Volevo far osservare che ci troviamo di fronte ad un numero rilevante di persone che aspettano da molto tempo questo provvedimento. Non voglio ricordare le cause che ci hanno portato ad un continuo rinvio della discussione e approvazione, ma essendo passato già un anno non mi sembra giusto stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1971; fissiamola piuttosto dal 1° luglio 1970.

V A R A L D O , *relatore*. La copertura economica è stata trovata per il 1971 e non credo che per il 1970 vi sia. Comunque sarebbe necessario chiedere il parere della 5ª Commissione.

B O N A T T I . Si sono lasciati trascorrere dei mesi per andare alla ricerca di 30 milioni in tutto, somma che in definitiva mi sembra ben misera. Quindi se diamo la decorrenza dal 1° luglio, sarebbero 15 milioni.

P R E S I D E N T E . Non credo che si possa prendere in considerazione la richiesta presentata dal senatore Bonatti; in effetti noi abbiamo i fondi solo per il 1970. La questione procedurale, però, è un'altra e cioè che su questo emendamento abbiamo il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, mentre sulla proposta del collega Bonatti lo dovremmo chiedere.

V A R A L D O , *relatore*. Faccio presente che, essendo già stato presentato il bilancio del 1971, anche per questo esercizio finanziario bisognerebbe indicare la copertura.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I  
È stato presentato il bilancio, ma non è stato ancora approvato!

V A R A L D O , *relatore*. Non significa niente, perchè quando il bilancio è stato presentato bisogna trovare la copertura per una spesa nuova. Comunque il relatore è contrario.

B O N A T T I . Se seguissimo il principio che un provvedimento non può andare avanti se il parere delle altre Commissioni non è più che favorevole, mi pare che non sarebbe possibile discutere niente.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonatti, questo non è un parere qualunque: è il parere della Commissione finanze e tesoro che è vincolante a termini del Regolamento del Senato, come ella sa. Quando un provvedimento al nostro esame si trova in sede deliberante, il parere della Commissione finanze e tesoro non può essere disatteso senza rimettere il disegno di legge alla deliberazione dell'Assemblea.

R I C C I . Signor Presidente, bisogna aggiungere anche un'altra considerazione: la Commissione finanze e tesoro ha incontrato enormi difficoltà nel reperire i fondi per questo provvedimento. Possiamo dire che ha fatto i « salti mortali » e alla fine è riuscita a trovare la copertura. La ragione del ritardo con cui questo parere ci è pervenuto sta proprio in queste difficoltà per il reperimento dei trenta milioni.

B O N A T T I . Ma i « salti mortali » di cui parla il collega Ricci sono stati fatti anche per la legge in favore dei tubercolotici e la spesa, in quel caso, è stata imputata sempre al capitolo 3523: in quel caso si trattava di 8 miliardi, qui invece solo di trenta milioni!

P R E S I D E N T E . Il relatore si è dichiarato contrario alla proposta. Io ho indicato le difficoltà di ordine procedurale che si frappongono a questa richiesta; infatti, si tratta di rinviare l'approvazione di questo provvedimento per chiedere un altro parere alla Commissione finanze e tesoro, che fra l'altro non sappiamo se sarà favorevole. Vi posso assicurare che i centralinisti ciechi sono più interessati alla pronta approvazione di questo disegno di legge che non al miglioramento proposto.

R I C C I . Anzi, diciamo apertamente che sia nel caso dei tubercolotici che nel caso dei centralinisti, l'approvazione dei disegni di legge relativi è stata un vero suc-

cesso dell'attività parlamentare, perchè si è trattato di risultati conseguiti dalla nostra Commissione e strappati al Governo.

**B O N A T T I**. Per questi motivi rinunziamo a proporre un emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5-*bis* nel testo proposto dal relatore.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 5-*ter* nel testo proposto dal relatore, di cui do lettura:

**Art. 5-*ter*.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

**Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:**

**« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Brusasca, Segnana, Zaccari, Valsecchi Pasquale, Salari, Burtulo, Dal Canton Maria Pia, De Marzi, Corrias Efisio, Pala, Bargellini, Togni, Morandi, Murmura, Zelioli Lanzini, Oliva, Bernardinetti, Alessandrini, Spagnoli, Cengarle, Limoni, Segreto, Albanese, Bartolomei, Bisori, Dal Falco, Santero, Tiberi, La Rosa, Bisantis, Lombardi, Signorello, Venturi Giovanni, Baldini, Verrastro, Follieri, Orlando, Mazzaroli, Colella, Dalvit, Cerami, Coppola, Zugno, Del Nero e Belotti: « Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro ».

Riprendiamo l'esame degli articoli. Eravamo arrivati all'articolo 21; ne do lettura:

**Art. 21.**

(*Misura della pensione diretta*)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire 975.000 annue.

L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente registrato, per effetto di versamenti contributivi effettuati in conformità del successivo articolo 32, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente può deliberare la concessione di assegni di adeguamento delle pensioni al costo della vita, in relazione alle variazioni del numero indice pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il Consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, può variare la misura del contributo personale a carico degli iscritti.

**A B B I A T I G R E C O C A S O T T I**. Vorrei pregare il Presidente di accantonare la discussione di questo articolo. Il collega Vignolo, che segue con particolare attenzione e premura questo disegno di legge, è impossibilitato per ragioni di salute a intervenire alla seduta odierna. Poichè l'articolo 21 propone alcune questioni di particolare delicatezza, il senatore Vignolo vorrebbe intervenire nella discussione.

**P O Z Z A R**. Già nelle passate sedute abbiamo approvato alcuni articoli cosiddetti innocui, però abbiamo seguito un certo ordine. Saltare continuamente, approvando ora un articolo, ora un altro, non credo sia opportuno ai fini dell'economia del lavoro nonchè della visione d'insieme del provvedimento stesso. Pertanto se c'è una proposta ufficiale di rinvio del Gruppo comunista, io sarei del parere di accettarla, tanto più che non solo il collega Vignolo è interessato a seguire la discussione del provvedimento, ma anche il senatore Brambilla.

**A B B I A T I G R E C O C A S O T T I**. Però l'argomento di questo articolo 21 è col-

legato a quanto detto nell'articolo 31, relativo ai contributi per le marche; e non so se tutti siamo d'accordo sul loro mantenimento.

**P R E S I D E N T E .** Ho l'impressione che l'unica cosa che ci resta da fare, per oggi, sia quella di sospendere la discussione.

**P O Z Z A R .** Sono perfettamente d'accordo sullo stretto collegamento esistente tra gli articoli 21, 31 e 32; se non si scioglie il nodo dell'articolo 31, non si può approvare nemmeno l'articolo 21.

**R I C C I .** Desidero intrattenermi su questioni di ordine collaterale. La prima questione è la seguente: con l'articolo 21 del presente disegno di legge veniamo a fissare la misura della pensione per i consulenti del lavoro; e conseguentemente dovremmo fissare una misura di contributi che risulti notevolmente superiore alla misura attualmente in vigore, per esempio, per gli iscritti alla Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti, il cui provvedimento abbiamo dovuto stralciare dall'ordine del giorno della nostra Commissione per le difficoltà riscontrate.

Per coerenza, io mi riferirò a tempo opportuno a questi criteri già seguiti in precedenza; si tratta di dare uniformità al lavoro della Commissione.

Entrando nel merito dell'articolo 21, è evidente che si debba fare riferimento al successivo articolo 31, però quest'ultimo articolo indica soltanto le modalità di versamento dei contributi. Il problema è se porre le marche a carico del datore di lavoro ovvero del consulente del lavoro.

I contributi comunque determinati e versati secondo questo disegno di legge, sono poi ripartiti (si tratta di un atto contabile) in conti individuali ai fini di determinare la massa contributiva sulla quale far gravare determinate prestazioni.

Che cosa rappresentano questi conti che corrispondono a quelli che, nelle assicurazioni obbligatorie della previdenza sociale, si chiamano contributi-base e di adeguamento-base e che rappresentano il valore della quota parte di assicurazione coperta dalle marche assicurative? Per l'INPS, ad esempio, su 100 lire di contributi-base 80

sono versate per l'invalidità e la vecchiaia, 10 per la disoccupazione, eccetera. Quindi vengono iscritte su ciascun conto individuale queste cifre parziali. Inoltre, c'è un contributo in misura percentuale pagato a carico del datore di lavoro da una parte e del lavoratore dall'altra, contributo dal quale si preleva il fabbisogno necessario per l'adeguamento delle prestazioni.

A questo modo l'ammontare dei contributi di cui si tratta agli articoli 31 e 32 del disegno di legge sarebbe da considerarsi per il 60 per cento come contributo-base e per il 40 per cento quale contributo per il fondo di miglioramento delle prestazioni. Se tale fosse il criterio (al riguardo si rende necessario un chiarimento da parte del relatore), direi che non ha più importanza stabilire oggi che cosa avverrà domani per l'applicazione dell'articolo 31. Appunto perchè sia che i versamenti si effettuino con marche sia che si considerino i versamenti stessi normali contributi il problema non cambia: secondo l'articolo 21, il 10 per cento calcolato sul 60 per cento dei contributi versati nel conto individuale è destinato all'accrescimento del trattamento di pensione.

Ripeto, comunque, che è necessario che il relatore ci chiarisca qual è la tecnica contabile da applicarsi ai contributi in parola.

**V A L S E C C H I , relatore.** Confermo che la tecnica contabile è esattamente quella illustrata dal collega Ricci: in base agli articoli citati, è previsto un contributo personale, poi è stabilita una misura per marche che si accreditano in una certa misura al conto individuale del consulente del lavoro, per evidenti ragioni di registrazione. Dopo un certo numero di anni, l'interessato avrà accreditata una determinata quota parte a titolo di accrescimento della pensione e solo a questo fine.

**D I P R I S C O .** Le osservazioni del collega Ricci sono perfettamente esatte. Non possiamo ora fare qualcosa di nuovo rispetto a quello che è il sistema in vigore per la previdenza sociale obbligatoria generale e per i fondi speciali. Ci sono alcune strutture che sono ormai definitive

e il senatore Ricci le ha precisate con queste sue ipotesi. Una risposta bisogna darla nel senso da lui indicato. Per me il problema non è così semplice come appare: perchè le marche-base, i contributi-base, eccetera, bisogna che siano chiaramente indicati, altrimenti va tutto in capitalizzazione ed a questa noi siamo contrari.

Per tali ragioni occorre una meditata riflessione: propongo quindi di rinviare la discussione, in quanto ritengo che essa non possa procedere oltre. Ci sono anche altre questioni nel disegno di legge che devono essere ben ponderate. Ad esempio, la facoltà del consiglio di amministrazione di valutare le variazioni degli indici statistici per la concessione di assegni di adeguamento delle pensioni. Anche questo ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ricade sotto la sorveglianza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: e pertanto, in analogia alle norme stabilite per gli altri enti, per ciò che riguarda gli aumenti per la variazione del costo della vita deve provvedersi, a mio parere, attraverso una delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

R I C C I . Io vorrei sapere come è organizzata tecnicamente questa ripartizione dei fondi; cioè ci dovremmo trovare di fronte ad un sistema misto di ripartizione e di capitalizzazione. Altrimenti mi dovrete chiarire a che cosa serve quel 40 per cento del contributo residuo per marche; serve per spese di gestione, per spese di amministrazione, per investimenti immobiliari o anche per assistenza malattia?

V A L S E C C H I , *relatore*. Noi troveremo nel provvedimento che tutti i contributi affluiscono nel fondo che alimenta la pensione; una certa quota di questo fondo, che preciseremo, viene accreditata sui singoli conti dei consulenti del lavoro senza che questo costituisca un diritto, unicamente come incentivazione, con riserva cioè di dare ai consulenti del lavoro un aumento del 10 per cento della pensione a tempo opportuno, quando avranno diritto alla pensione; il meccanismo è molto semplice.

R I C C I . Ma che cosa significa incentivare? Si incentiva la contribuzione individuale, ma quando si ripartisce la marca, ciò deve avvenire sulla base del compenso che si riceve; su un compenso di 100.000 lire si applicherà, per esempio, una marca da mille lire; ma non si incentiva niente perchè in realtà il datore di lavoro non ha interesse a porre in mostra un eventuale compenso maggiore. Mi sembra che, poichè la distinzione è fatta sul contributo marche, non sul contributo personale, essa ha un carattere tutt'altro che incentivante.

V A L S E C C H I , *relatore*. I consulenti del lavoro, però, la pensano diversamente; l'incentivazione, per loro, serve a favorire l'applicazione della marca.

R I C C I . Ma il consulente del lavoro non è impiegato di nessuno. È un curatore dei propri interessi, quindi deve essere lui a versare quello che può versare.

V A L S E C C H I , *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato molto criticato, tanto è vero che il testo è stato modificato diverse volte; dopo tutte queste modifiche, ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad una critica serrata del provvedimento. Il relatore afferma che i consulenti del lavoro ritengono importante e opportuno che l'articolo 31 e gli altri restino nella stesura attuale

B O N A T T I . Sul piano pratico sarebbe opportuno sapere quanti saranno i consulenti del lavoro che verranno a ricevere questo incentivo.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la Commissione sia concorde sulla esigenza di rinviare la discussione; pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta. *(Così rimane stabilito)*.

*La seduta termina alle ore 12,40.*